

del deputato Plutino, il quale porta il tempo a quattro giorni. L'emendamento Plutino essendo il più largo, lo pongo prima in deliberazione.

Domando innanzi tutto se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Domando ora se sia appoggiato l'emendamento dell'onorevole Valerio.

(È appoggiato.)

Lo metto a partito.

(Non è approvato.)

VALEBIO. Rimane dunque la disposizione della proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Rimane come nel progetto del Ministero.

VALEBIO. Tanto meglio.

PRESIDENTE. Debbo ora interrogare la Camera se appoggi gli emendamenti proposti dall'onorevole Marascotti.

Il primo è, dove dice: *La metà dei suoi membri*, sostituire: *La metà dei consiglieri in carica*.

(Non è appoggiato.)

Il secondo è, aggiungere alla fine dell'articolo: *Dei consiglieri sopraddetti*.

(Non è appoggiato.)

Ora vi hanno due emendamenti, uno è quello degli onorevoli Speciale, Minervini e La Porta, di cui fu data lettura; l'altro è un'aggiunta del solo deputato Minervini, la quale vorrebbe essere posta in fine dell'articolo.

SPECIALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SPECIALE. Signori, l'articolo 162 della legge del 23 ottobre 1859 sanzionavasi nello intendimento di ovviare al possibile, che il ritardo d'alcuni consiglieri ad intervenire alle adunanze ricadesse di peso, a danno della provincia, ritardando lo svolgimento della amministrazione. A tale considerazione facoltavasi il Consiglio provinciale, in seconda convocazione, a prendere delle deliberazioni, tuttochè un terzo solo de' consiglieri fosse intervenuto all'adunanza.

Questo articolo, o signori, mi duole dirlo, segna indirettamente qual si è mai il grado della nostra civiltà e del nostro patriottismo per la cosa pubblica; mostra che si diffida ancora fra noi, e di esser poco facili in adempiere i propri doveri! (*Bravo!*)

Ammetto però che in quella legge io vedo un passo dato sulla via del progresso; e per ispiegar questo basta solo ricordare che l'altra legge del 7 ottobre 1848, che la precesse, facoltava l'intendente generale, inteso il Consiglio di intendenza, a formare egli stesso il bilancio delle spese ordinarie e straordinarie progressive in virtù di anteriori determinazioni, quando il numero dei consiglieri provinciali e divisionali non intervenivano in più della metà all'adunanza.

Ebbene, quest'articolo fu sanzionato nell'interesse supremo della cosa pubblica, onde non ritardarsi il

movimento economico ed amministrativo della provincia; questa legge, a mio avviso, può indirettamente facilitare tali abusi, che riuscir potrebbero anzichè no fatali alla provincia stessa, la sarebbe un'arma a due tagli; è d'uopo quindi determinare nettamente che cosa si intende per *seconda convocazione*, e su quali oggetti la minoranza d'un terzo dei consiglieri può prendere delle deliberazioni.

Signori, un dispaccio del 26 giugno 1853 del ministro degl'interni dell'ex-regno subalpino, ed una circolare del luogotenente generale del Re in Sicilia, mostrano ancora come vagamente si è interpretata quella legge. Io mi fo a ricordarvi perchè compendiano gli sforzi della giurisprudenza in armonizzare quell'articolo con il buon andamento della pubblica amministrazione.

E di vero, la regolarità delle adunanze e la validità delle deliberazioni dei Consigli non dipende dalla forma degli avvisi che si spediscono per le medesime; quando i consiglieri sono così avvertiti in tempo utile del giorno e dell'ora della seduta, sembra indifferente che ciò segua per avviso apposito di ogni seduta o per avviso complessivo dato a ciascun consigliere in principio della tornata, col quale sia fissato il giorno e l'ora di ciascuna adunanza.

Ciò che stabilisce la seconda convocazione nel senso dell'articolo in esame non è già la forma dell'avviso, ma sibbene l'*ordine del giorno*; così che per ogni singolo oggetto si avrà per prima adunanza quella nel cui ordine del giorno si iscrive l'oggetto per la prima volta, ed in questa adunanza non si potrà trattare di tale oggetto se non interviene la metà dei membri. Non intervenendo la metà dei membri, lo stesso oggetto si iscriverà nell'ordine del giorno di una successiva adunanza, e questa sarà la seconda nel senso di detto articolo, qualunque sia la forma con cui i membri vennero avvertiti; ben inteso che i consiglieri non presenti all'adunanza, nella quale un oggetto portato per la prima volta venne rimandato ad un'altra adunanza per difetto di numero, devono essere avvertiti di una tale circostanza e della seduta al cui ordine è portato definitivamente l'oggetto mentovato.

Adunque la facoltà accordata dalla legge di poter deliberare con un terzo dei suoi membri può usarsi alla seconda *convocazione*, e non quando si è alla seconda seduta di una stessa *convocazione*.

Per queste considerazioni prego la Camera di accettare la redazione da noi proposta. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe dare il suo avviso sopra questo emendamento?

Ne darò nuovamente lettura:

« Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione, se non interviene almeno la metà dei suoi membri.

« Prima della seconda convocazione, il presidente del Consiglio parteciperà ai consiglieri assenti l'ordine del giorno sottoposto alle deliberazioni del Consiglio.

« Alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro